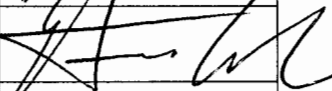
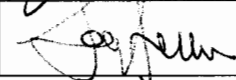
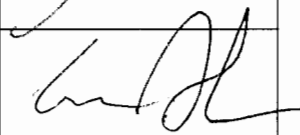


**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON
DIRIGENTE DELL'AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA – ACCORDO
ANNUALITA' ECONOMICA 2011**

tra

Organizzazioni sindacali	nella persona di	data	Firma
CGIL FP	AJETTI DANTE	21/12/2011	
CISL FPS	CALANCA GAETANO M	21/12/2011	
UIL FPL	Accorciaiolo	21/12/2011	
CSA	Luigi Serra	21.12.2011	

e tra

Agenzia per la Mobilità Metropolitana	nella persona di	data	Firma
Delegazione di parte pubblica	Cesare Paonessa Direttore generale f.f. dell'Agenzia	21/12/2011	
	Antonio Camposeo Dirigente servizio giuridico, contratti e personale	21/12/2011	

ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE E DECORRENZA

1. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (di seguito CCDI), disciplina le modalità di utilizzo delle risorse economiche per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2011.
2. Le disposizioni del presente contratto, si applicano a tutto il personale a tempo determinato o indeterminato (escluso il personale dirigente) dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana.
3. Quanto non espressamente disposto dal presente contratto deve intendersi regolato dalle norme legislative, regolamentari e contrattuali (collettive nazionali e decentrate) vigenti.

ART. 2
RIDEFINIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE

1. Le risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, "risorse decentrate stabili", sono state determinate, a valere dal 2006, in € 261.236,12¹. Tali risorse sono state quantificate in relazione alla dotazione organica dell'Agenzia.
2. Con il CCDI sottoscritto il 30/06/2008, le parti hanno dato atto che la legge finanziaria 2006 (art. 1 comma 198 della L. 266/2005) e le successive leggi finanziarie, imponendo limiti alle assunzioni di personale presso l'Agenzia, hanno reso sovradimensionate "le risorse decentrate stabili". In relazione alla parziale copertura della dotazione organica dell'Agenzia, è risultato opportuno ridurre di circa il 10% l'importo delle risorse decentrate stabili. L'ammontare delle risorse decentrate stabili di cui all'art. 31 comma 2 del CCNL 2004, come definito al precedente comma 1, è stato pertanto ridotto, a valere dal 2006, di € 26.241,91.
3. Il CCDI del 30/06/2008 ha, peraltro:
 - a. riservato alle parti la possibilità di riportare al precedente livello l'ammontare delle risorse stabili in relazione alla progressiva copertura della dotazione organica;
 - b. previsto che le risorse decentrate stabili potranno essere incrementate in relazione all'applicazione dell'art. 8 (incrementi delle risorse decentrate) del CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni e autonomie locali quadriennio 2006-2009, biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 28/02/2008².
4. Le parti, anche in relazione all'ammontare delle risorse di cui al successivo comma 6, danno atto che per l'anno 2011, pur essendo aumentato nel corso del 2009 il livello di copertura della dotazione organica, non appare opportuno e non sussistono esigenze finanziarie per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma 3, lett. a) e b). E' confermata, anche per l'anno 2011, la riduzione di € 26.241,91 delle risorse decentrate stabili.



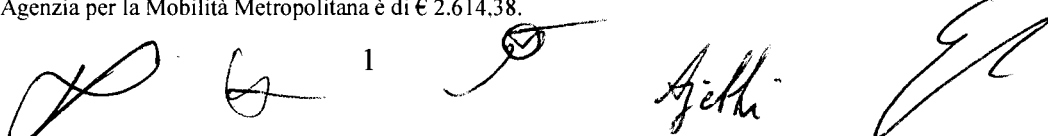
¹ Accordo decentrato sottoscritto il 18/07/2005 così come ricalcolato in funzione dell'art. 1, comma 4 dell'Accordo 2009, laddove le risorse necessarie al finanziamento dello straordinario sono state decurtate dal fondo originario (€ 5.500,00).

² CCNL 2006-2009 - Art. 8:

1. Gli enti, relativamente al biennio economico 2006-2007, in coerenza con il quadro normativo delineato dall'art.1, comma 557, della legge n. 27 dicembre 2006, n.296, integrano le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa nelle misure, con le modalità e nel rispetto delle condizioni e dei requisiti di seguito indicati. Le disposizioni del presente articolo non possono in alcun caso essere applicate dagli enti, in mancanza delle condizioni e dei requisiti previsti.

2. Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 %.

La stima di tali risorse per l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana è di € 2.614,38.



Le risorse decentrate stabili vengono pertanto confermate per l'anno 2011 in

• € 234.994,21³

5. Le parti concordano che non sia portata in aumento alle risorse dell'anno successivo, ma costituisca economia di bilancio, la quota di risorse del fondo decentrato destinata al finanziamento della retribuzione delle posizioni organizzative e delle alte professionalità (nonché della correlata retribuzione di risultato) del personale che, per effetto di attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato, sia collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 18, comma 8 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, qualora tale quota non sia utilizzata in tutto o in parte per le medesime finalità.
6. In relazione ai precedenti punti, tenuto conto che le disposizioni contenute nell'art. 17 comma 5 del CCNL 1/4/1999 prevedono che le *“somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo”*, le parti danno atto che l'ammontare di tali risorse, costituisca un monte risorse, di natura variabile, che può essere utilizzato per il finanziamento dei compensi diretti ad incentivare la produttività.

Le risorse variabili, tenuto conto delle risorse di cui all'art. 17 comma 5 del CCNL 1/4/1999 non utilizzate negli anni precedenti, ammontano per l'anno 2011 ad

• € 171.368,58

7. L'ammontare complessivo delle risorse decentrate (€ 234.994,21+ € 171.368,58 **per un totale di € 406.362,79**) è inferiore ai limiti previsti dall'art. 9, comma 2 bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n° 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n° 122⁴ avendo le parti contrattato per l'anno 2010 un importo complessivo delle risorse decentrate pari ad € 436.149,45
8. Le parti danno atto che le risorse decentrate di cui al presente articolo sono definite al netto degli oneri contributivi ed I.R.A.P.

ART. 3

CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE

(art. 4, comma 2, lett. a) del CCNL 1/4/1999)

1. La ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie individuate nel fondo per le politiche di sviluppo e delle risorse umane e per la produttività" anno 2011 è determinata secondo i seguenti criteri:

a) **Incremento tabellare (progressione orizzontale) – art. 17, co. 2 lett. b) del CCNL 1/4/1999.**

Sono finanziate le progressioni già accordate a tutto il 2010.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n° 78, convertito, con

³ Le risorse decentrate stabili per l'anno 2011 sono state impegnate con la determinazione dirigenziale n. 2 del 10/01/2011.

⁴ “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”.

modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n° 122⁵ non sono previste risorse per il finanziamento di progressioni nel periodo di vigenza del presente accordo.

Le risorse destinate al finanziamento delle progressioni orizzontali in essere, comprensive degli effetti gravanti sul fondo derivanti dall'erogazione dell'Indennità di Vacanza Contrattuale ai sensi della L. 203/2008 (art. 2, comma 35) e del D.Lgs. 150/2009 sono quantificate in

• € 70.993,12

Le parti concordano che non sia portata in aumento alle risorse dell'anno successivo ma costituisca economia di bilancio la quota di risorse del fondo decentrato destinata al finanziamento della progressione orizzontale del personale che, per effetto di attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato, sia collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 18, comma 8 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Tali risorse sono quantificate in:

• € 15.450,36

b) Retribuzione posizioni delle organizzative e alte professionalità – art. 17, comma 2, lett. c) del CCNL del 1/4/1999

Sono finanziate le posizioni organizzative e le posizioni di alta professionalità attivate in Agenzia. A tale scopo è destinata la somma di

• € 102.915,21

Le parti concordano che non sia portata in aumento alle risorse dell'anno successivo ma costituisca economia di bilancio la quota di risorse del fondo decentrato destinata al finanziamento delle posizioni del personale che, per effetto di attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato, sia collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 18, comma 8 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Tali risorse sono quantificate in:

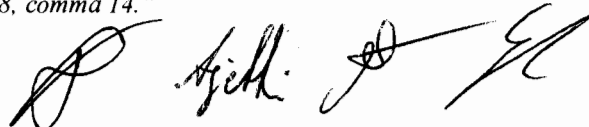
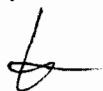
• € 36.430,41

c) Retribuzione di risultato delle posizioni organizzative e alte professionalità – art. 17, comma 2, lett. c) del CCNL del 1/4/1999

E' finanziata la retribuzione di risultato delle posizioni organizzative e delle posizioni di alta professionalità in funzioni del limite massimo previsto dalla contrattazione nazionale (25% del valore della posizione in caso posizione organizzativa e 30% del valore della posizione in caso di posizione di alta professionalità).

Si destina per la retribuzione di risultato delle posizioni organizzative e le alte professionalità attivate in Agenzia la somma di

⁵ "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14."



• € 30.106,95.

Le parti concordano che non sia portata in aumento alle risorse dell'anno successivo ma costituisca economia di bilancio la quota di risorse del fondo decentrato destinata al finanziamento della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative e delle alte professionalità del personale che, per effetto di attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato, sia collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 18, comma 8 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Tali risorse sono quantificate in:

• € 10.498,40

d) Indennità di comparto – art. 33 del CCNL del 22/1/2004

La quota del fondo è destinata al pagamento delle indennità previste dall'art. 33 del CCNL 22/1/2004 che per sua natura ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente e compete a tutto il personale in servizio a tempo determinato e a tempo indeterminato per 12 mensilità, ivi compresi i lavoratori incaricati di una posizione organizzativa.

L'indennità di comparto è determinata dal CCNL in € 51,90 mensili per la Cat. D ed € 45,80 mensili per la Cat. C.

Ai sensi dell'art. 33 comma 4 lett. b) e c) le predette indennità sono finanziate con il fondo risorse decentrate rispettivamente per € 46,95 mensili per la Cat. D ed € 41,46 mensili per la Cat. C.

Viene destinato l'importo di

• € 11.070,36.

Le parti concordano che non sia portata in aumento alle risorse dell'anno successivo ma costituisca economia di bilancio la quota di risorse del fondo decentrato destinata al finanziamento della indennità di comparto del personale che, per effetto di attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato, sia collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 18, comma 8 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Tale importo, al netto del fabbisogno necessario a coprire le indennità di comparto per il personale assunto a tempo determinato per sostituzioni di maternità è pari a

• € 1.269,46

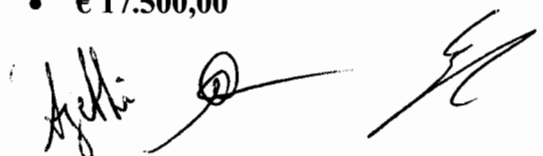
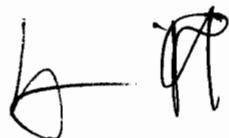
e) Compensi per specifiche responsabilità affidate a personale cat C e D che non risulti incaricato di posizioni organizzative – art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999

L'indennità per compiti che comportano specifiche responsabilità viene corrisposta al personale a tempo indeterminato. Tra i compiti sono compresi quelli attinenti a specifiche funzioni inquadrabili nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente così come stabilito nell'allegato B al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia.

Si richiamano le disposizioni contenute nel CCDI sottoscritto il 30/06/2008 in ordine ai criteri ed ai valori per la corresponsione delle indennità.

Viene destinato l'importo complessivo di

• € 17.500,00



f) Compensi incentivanti – art. 17, comma 2, lett. a) del CCNL del 1/4/1999.

Viene destinato l'importo di

• € 34.000,000

Il fondo è finalizzato ad incentivare il raggiungimento degli obiettivi dell'ente ed il miglioramento organizzativo continuo attraverso erogazione di premi ai dipendenti, assunti a tempo indeterminato.

In relazione al personale assunto con contratto a tempo determinato è destinato al fondo compensi incentivanti un importo aggiuntivo pari a

• € 3.122,28.

Si richiamano inoltre le disposizioni nel CCDI sottoscritto il 30/06/2008 laddove è previsto (art. 3, comma 3)⁶ che le risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi sono incrementate con le risorse non utilizzate negli anni precedenti e non diversamente impiegate per un importo pari ad

• € 20.000,00

Tale importo andrà a compensare la partecipazione a progetti specifici, attivati nel corso dell'anno, in relazione al livello di partecipazione ed all'intensità dell'impegno richiesto nel gruppo di lavoro interessato.

Il premio individuale da attribuire a ciascun dipendente è calcolato sull'importo massimo del premio, in funzione dei seguenti fattori:

- a) per il 60% in relazione al punteggio complessivo ottenuto con il sistema di valutazione permanente di cui all'art. 11 bis del CCDI;
- b) per il 40% in relazione alla partecipazione agli obiettivi di ente o di gruppo di appartenenza ed al relativo grado di raggiungimento degli stessi risultante dalla scheda obiettivi. Qualora il mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi sia ascrivibile a cause indipendenti dalla prestazione e dal comportamento del dipendente, ai fini dell'erogazione del compenso si prescinde da tale elemento.

Con riferimento alla predetta lett. a), con l'Accordo del 18/07/2005, l'Agenzia, nell'ambito delle attività di controllo e misurazione degli andamenti gestionali, ha adottato un sistema di valutazione "unico" e "permanente" delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti.

Il sistema ha carattere di permanenza e univocità in quanto l'Agenzia alla fine di ogni esercizio, valuta ogni dipendente utilizzando un medesimo strumento (scheda di valutazione) finalizzato all'applicazione sia delle progressioni orizzontali sia all'attribuzione del premio di risultato.

Il direttore generale o il direttore d'Area competente (valutatori), sentiti i superiori gerarchici dell'interessato (P.O./Alta Professionalità e dirigente) ove esistenti, hanno a disposizione 4 fattori di valutazione, a ciascuno dei quali è attribuito un peso non inferiore a 1 e non superiore a 4, che esprimono l'apporto del dipendente in termini di:

- prestazione intesa come impegno espresso nella attività svolte;

⁶ Ai sensi dell'art. 3, comma 3 del CCDI 2008 "Tale importo andrà a compensare la partecipazione a progetti specifici, attivati nel corso dell'anno, in relazione al livello di partecipazione ed all'intensità dell'impegno richiesto nel gruppo di lavoro interessato"



- soluzione dei problemi, intesa come capacità di identificare i problemi e di assumere le iniziative per la loro soluzione, di rispettare le scadenze temporali assegnate (risultato);
- grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente intesa come capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità, integrazione con il gruppo e con il responsabile, capacità di collaborazione con quanti operano per la stessa attività, sia nel gruppo di appartenenza che in altri servizi, nell'ambito del piano esecutivo di gestione;
- iniziativa personale intesa come capacità di assumere formulare proposte di miglioramento e di snellimento delle procedure.

Con riferimento alla partecipazione del dipendente agli obiettivi di cui alla predetta lett. b), lo stesso art. 14 del CCDI stabilisce che il fondo è strettamente correlato al Piano Esecutivo di Gestione ed al Piano degli Obiettivi, che individuano per il direttore generale e per i dirigenti gli obiettivi e le risorse assegnate per il loro raggiungimento.

La scheda obiettivi riporta il grado di raggiungimento degli obiettivi risultante dalla verifica operata dal direttore generale o dal direttore d'Area tenuto conto della relazione consuntiva al Piano Esecutivo di Gestione.

2. Costituisce criterio generale di ripartizione delle risorse decentrate, la possibilità di adeguare le attribuzioni come sopra definite in considerazione delle effettive necessità di finanziamento dei singoli fondi ed in relazione al personale in servizio (compreso il personale assunto con contratto a tempo determinato), nonché agli effetti derivanti dall'applicazione della contrattazione nazionale.
3. Costituisce prioritaria allocazione delle "risorse stabili" il finanziamento delle voci di cui al precedente comma 1 che hanno carattere di stabilità e continuità nel tempo.
4. Il finanziamento delle voci di cui al precedente comma 1 lett. f) Compensi incentivanti avviene integralmente con le risorse di cui all'art. 17 comma 5 del CCNL 1/4/1999 non utilizzate negli anni precedenti.
5. Le parti concordano che in relazione all'effettiva distribuzione delle risorse per compensi incentivanti, la quota delle risorse decentrate stabili 2011 non utilizzate per effetto dell'applicazione del precedente comma non sia portata in aumento alle risorse dell'anno successivo ma costituisca economia di bilancio. Sarà pertanto avviata in economia la parte delle risorse stabili non utilizzata per effetto dell'applicazione del precedente criterio (pari alla differenza esistente tra la parte residua di risorse stabili destinabili al finanziamento dei compensi incentivanti - € 32.523,97 - e le risorse effettivamente utilizzate)

Art. 4

NORME CONCLUSIVE

1. Le parti danno atto della necessità di procedere all'adeguamento della contrattazione integrativa decentrata nei termini e modi previsti dal D.Lgs. 27/10/2009, n. 150.
2. La validità del presente Accordo è subordinata all'approvazione degli organi dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, secondo le disposizioni regolamentari proprie dell'ente pubblico e nel quadro delle indicazioni fornite alla delegazione di parte pubblica con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n 25 del 13/12/2011.